

CONVENZIONE QUADRO

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE FUNZIONALI ALL'ADEGUAMENTO ALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA PRONUNCIATE IL 19 LUGLIO 2012 (C-565/10), IL 10 APRILE 2014 (C-85/13) E IL 31 MAGGIO 2018 (C251/17) E AL SUPERAMENTO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE 2014/2059 E 2017/2181, PROF. MAURIZIO GIUGNI, (di seguito, **Commissario Straordinario), con sede in Roma, via Calabria, 35**

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A. - INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale 05678721001, Partita IVA 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, (di seguito, **INVITALIA**), in persona di(verificare Delega)

PREMESSO CHE

1. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n.2004/2034) e con sentenza del 10 aprile 2014 nella Causa C – 85/13 (procedura di infrazione n.2009/2034) ha condannato l'Italia per la violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
2. la Commissione Europea con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella Causa C668/19, ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2059. La Commissione Europea con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2019, nonché il parere motivato del 25 luglio 2019, ha altresì aperto la procedura di infrazione n. 2017/2181;
3. l'articolo 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 27 febbraio 2017, n. 18, dispone che con D.P.C.M., sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo al fine di evitare l'aggravamento delle Procedure d'Infrazione in essere, mediante gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati urbani oggetto delle condanne di cui alla precedente premessa n. 4, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore dell'anzidetto D.L. n. 243/2016 (di seguito, gli **Interventi**);
4. ai sensi dell'articolo 4-septies, co. 1, del D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 3 n. 2017/2181, al suddetto Commissario straordinario unico, di cui all'articolo 2, co. 1, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette Procedure d'Infrazione, nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;
5. il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. n. 243/2016 summenzionato prevede l'istituzione di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, in cui confluiscono le risorse assegnate a tali finalità dalla delibera del CIPE 60/2012 sopra citata, nonché di tutte quelle da destinare agli Interventi per effetto di quanto statuito dal CIPE dalle delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016;
6. con D.P.C.M. 26 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 128 del 5 giugno 2017) il Prof. Enrico Rolle è stato nominato, per un triennio, Commissario Straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli

Interventi, con il compito, ai sensi dell'articolo 2, co. 1 del suddetto D.P.C.M., di effettuare gli stessi, ivi inclusa la gestione degli impianti di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, fino a quando gli agglomerati urbani corrispondenti non siano resi conformi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque per un periodo non superiore al collaudo definitivo delle opere;

7. con D.P.C.M. 11 maggio 2020 (pubblicato in G.U. n.146 del 10-06-2020) il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato, per un triennio, Commissario Straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli Interventi, con il compito, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, del suddetto D.P.C.M., di effettuare gli stessi, sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle acque reflue in relazione:
 - (i) agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, nonché agli agglomerati oggetto delle Procedure d'Infrazione, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 4- septies, del sopra citato D.L. n. 32/2019; e
 - (ii) ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazioni;
8. tra i compiti assegnati sono inclusi:
 - (iii) la gestione degli impianti fino a quando il singolo agglomerato urbano relativo all'Intervento non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione Europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere oggetto di Intervento, nonché
 - (iv) il trasferimento dei suddetti impianti agli enti di governo dell'ambito, ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni;
9. l'articolo 3, co. 3 e 5, del predetto D.P.C.M. 11 maggio 2020 dispone altresì che il Commissario Straordinario:
 - (v) entro 30 giorni dall'adozione del D.P.C.M., predisponga ai sensi del citato articolo 2, co. 8, del D.L. 243/2016 summenzionato, un sistema di qualificazione dei prestatori dei servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti a cui affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di Euro, degli Interventi (di seguito, l'Elenco dei Professionisti). La norma dispone che l'Elenco dei Professionisti sia trasmesso, entro 60 giorni dalla relativa predisposizione, anche per posta elettronica certificata all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, per le verifiche di competenza;
 - (vi) presenti annualmente al MATTM una relazione sullo stato di attuazione degli Interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate;
10. al Commissario Straordinario si applicano, ai sensi dell'articolo 3, co. 6, del D.P.C.M. del 11 maggio 2020:
 - (vii) talune previsioni dell'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 14 agosto 2014, n. 116, tra i quali i commi di seguito citati:

(...) 4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.”; nonché

(viii) le disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 7, co. 5, 7-bis e 7-ter, del D.L. n. 133/2014, che si riportano di seguito:

“5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

(...) 7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero. “;

11. il Commissario Straordinario, ai sensi dell'articolo 5, co. 1, del D.P.C.M. del 11 maggio 2020, si avvale, tra l'altro, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle suddette convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli Interventi;

CONSIDERATO CHE

12. il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, di seguito anche “Invitalia”, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

13. in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, il quale prevede che i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessati alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e Invitalia sono disciplinati con apposite convenzioni e che il contenuto

minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni - Autonomie locali;

14. la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)”, ed in particolare, l’articolo 1, commi 459-463, a norma dei quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta;
15. in particolare, l’art. 2, comma 6, del sopra richiamato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall’art. 1, comma 463, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (MISE). Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;
16. la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2007, recante “priorità ed obiettivi per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima Agenzia ex art.1 commi 460 e 461 della legge 27 dicembre 2006 n.296”, la quale indica l’Agenzia quale “Ente strumentale dell’Amministrazione centrale” (punto 2.1.1) volto, tra l’altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);
17. l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, il quale prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;
18. l’articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il quale prevede che “ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni;
19. INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato articolo 55 bis, opera quale centrale di committenza nazionale, per l’affidamento di lavori e servizi tecnici, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l’attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
20. lo stesso articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, consente alle Amministrazioni interessate di avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, in qualità di “Centrale di Committenza”, come attualmente definita ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera i), e 37 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici. Quest’ultimo, in particolare, prevede, al relativo articolo 38, co. 1, che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
21. ai sensi dell’articolo 39, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 38 del medesimo decreto;
22. l’art. 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, disponendo la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione ponendo il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, prevedendo la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

23. la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", che all'art. 1, comma 3, lettera o), fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che all'art. 1, comma 3, lettera j) prevede che le Convenzioni con Invitalia devono individuare i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo che siano riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303;
24. in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lettera q), della sopra richiamata direttiva, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MISE un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
25. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, con cui è stata disposta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che all'art. 38, comma 1, prevede che Invitalia sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
26. l'articolo 5 del citato D.lgs. 50/2016 (anche Codice dei contratti pubblici) stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
27. il citato art. 38, comma 1, del Codice iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
28. Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata a realizzare una quota superiore all'80% del proprio fatturato svolgendo compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
29. con nota prot. n. 0145146 del 28 ottobre 2019 Invitalia ha comunicato alla Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e la Gestione commissariale DGVESCGC del MISE l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
30. in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019 la DGVESCGC - Divisione VII - Vigilanza su Enti e Società partecipate con nota prot. n. 0328196 del 19 novembre 2019 ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Amministrazioni Centrali dello Stato calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57% e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
31. che, anche nel periodo 2017-2019, Invitalia ha realizzato oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato e che è in fase di ultimazione da parte del MISE la verifica del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativa al periodo nel periodo 2017-2019;
32. con Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l'ANAC ha iscritto, nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra le altre, il Ministero dello Sviluppo Economico in ragione degli affidamenti in house a Invitalia;

TENUTO CONTO CHE

33. l'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota 9527 del 15 novembre 2016, successivamente integrata con la nota n. 3617 del 10 aprile 2017 ha approvato il documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili e le modalità di calcolo del tasso forfettario del 25% per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA;

34. il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
35. l'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede la nullità dei contratti conclusi o degli incarichi conferiti in violazione al divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Vigè inoltre il divieto ai soggetti privati che hanno concluso i suddetti contratti o conferito i suddetti incarichi di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
36. in data 12 ottobre 2017 è stata firmata la prima convenzione tra il Commissario Unico e INVITALIA, recante le condizioni per lo svolgimento delle attività ed il relativo onere finanziario;
37. con nota Prot. U-CU1765- del 11 novembre 2020, il Commissario Straordinario ha comunicato di voler continuare ad avvalersi del supporto specialistico di Invitalia, anche in qualità di Centrale di Committenza;
38. con nota prot. XXXX del XX/XX/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico- Segretariato Generale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
39. Alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono addivenire ad una convenzione per disciplinare i termini e le modalità con le quali INVITALIA possa essere attivata dallo stesso Commissario Straordinario attraverso le modalità e i termini previsti dall' articolo 2, co. 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018 (di seguito, la Convenzione Quadro).

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse ed allegati.

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione Quadro formano parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – Oggetto e attivazione.

2.1 In base a quanto previsti dall' articolo 2, co. 1, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, la presente Convenzione Quadro definisce la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli Interventi. Il Commissario Straordinario si impegna ad attivare INVITALIA, con le modalità infra descritte, sulle seguenti linee di attività:

- (i) come Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, co. 1, lett. i) e l), e all'articolo 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per indire e gestire, per conto del Commissario Straordinario, le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dei singoli Interventi, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA verrà stipulato direttamente tra il Commissario Straordinario e l'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso. Quanto precede, nel rispetto di ciò che è previsto dalla norma di cui all'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii.;
- (ii) per le attività di committenza ausiliarie, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, co. 1, lett.

m), e all'articolo 39, del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento

- alla formazione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, di un elenco di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 36, co. 2, lett. a), b) o c), e dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, che INVITALIA, nell'espletamento delle attività di Centrale di Committenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo, potrà utilizzare, previa autorizzazione del Commissario Straordinario. Quanto precede, ferma la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi dell'Albo Fornitori di INVITALIA;
- all'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui al successivo paragrafo 2.2 del presente articolo;

(iii) per il supporto, ai sensi dell'articolo 55-bis del D.L. n. 1/2012, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche strumentali alla realizzazione degli Interventi.

2.2 INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione e le attività ad esse propedeutiche o correlate utilizzando la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connesse secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.

2.3 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera a,) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, citata in premessa INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ART. 3 – Programmi di Interventi. Piani Esecutivi delle Azioni.

3.1 Il Commissario Straordinario, in funzione dello specifico mandato governativo e delle proprie priorità di attuazione degli Interventi, ha individuato un primo nucleo di attività, oggetto del Piano Esecutivo delle Azioni allegato alla presente convenzione (Allegato 1).

3.2 Successivamente, il Commissario Straordinario potrà selezionare ulteriori nuclei di Interventi elaborando, di volta in volta, nuovi Programmi di Interventi da attivare, con le modalità previste dal presente articolo.

3.3 In ogni Programma di Interventi sarà espressamente indicata, per ciascun Intervento ivi contemplato, la relativa fonte di finanziamento, nonché la fonte di finanziamento a valere sulla quale potranno essere rimborsate le attività svolte da INVITALIA ai fini della realizzazione dell'Intervento medesimo.

3.4 INVITALIA, entro i successivi dieci (10) giorni, formulerà e invierà al Commissario Straordinario un Piano Esecutivo delle Azioni necessarie alla realizzazione degli Interventi contemplati nel Programma di Interventi da essa ricevuto (di seguito, il **PEA**). Il PEA, firmato digitalmente dal Referente per INVITALIA, come definito al successivo articolo 10 della presente Convenzione Quadro, e trasmesso al Commissario Straordinario ai sensi del suddetto articolo, recherà una stima dei costi massimi preventivati da INVITALIA per le attività previste a tal fine, costi che saranno poi oggetto di un'attività periodica di rendicontazione da parte di INVITALIA nei termini e con le modalità di cui al presente atto.

3.5 Il Commissario Straordinario, salvo obiezioni, entro i successivi dieci (10) giorni dal suo ricevimento, sottoscriverà digitalmente il PEA e lo trasmetterà formalmente ad INVITALIA, con le modalità di cui al successivo articolo 10 della presente Convenzione Quadro, in segno di accettazione di quanto ivi contenuto.

- 3.6 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza trimestrale, sulla base delle verifiche congiunte tra le parti e degli atti di attivazione ricevuti, sarà valutato l'avanzamento delle attività, le soluzioni di accelerazione attivabili nel rispetto del principio di efficienza ed economicità e le priorità cui dare corso nel successivo trimestre.

ART. 4 – Atti di Attivazione.

- 4.1 Per uno o più Interventi previsti dal Programma di Interventi per il quale il Commissario Straordinario intenda avvalersi di INVITALIA, il Commissario Straordinario medesimo dovrà attivare INVITALIA attraverso specifico atto (di seguito, **Atto di Attivazione**), da trasmettere ad INVITALIA con le modalità di cui al successivo articolo 10 della presente Convenzione Quadro, avente ad oggetto le informazioni iniziali necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste in conformità al PEA.
- 4.2 L'Atto di Attivazione sarà predisposto dal Commissario Straordinario conformemente al format allegato alla presente Convenzione Quadro sub **Allegato 2**: "Format Atto di Attivazione". L'Atto di Attivazione conterrà, tra l'altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento afferente il singolo Intervento, nominato dal Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, (di seguito, il "RP").
- 4.3 Ogni Atto di Attivazione avente ad oggetto le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2.1, punto (i), della presente Convenzione, sarà inteso dalle Parti essere altresì corredato dalle "dichiarazioni di impegno" di cui al documento sub **Allegato 3**: "Dichiarazione di Impegno", rilasciate dal Commissario Straordinario e tali da costituire il disciplinare in essere tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA per le attività da questa espletate quale Centrale di Committenza. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell'Intervento che verrà contestualmente consegnata dal Commissario Straordinario ad INVITALIA.
- 4.4 INVITALIA, dal canto proprio, acquisiti, se del caso, eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al Commissario Straordinario la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per l'Intervento di cui trattasi si avrà per perfezionata; l'accettazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona nominata da INVITALIA, ex articolo 31, co. 14, del Codice dei Contratti Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza (di seguito, il "RUP").
- 4.5 INVITALIA, inoltre, fermo restando - laddove applicabile al caso di specie - quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si atterrà, ai fini della nomina, ai sensi dell'articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, della Commissione giudicatrice, alle designazioni dei componenti che saranno effettuate, in tempo utile, dal Commissario Straordinario, conformemente a quanto previsto dal regolamento da questi adottato per la formazione delle Commissioni giudicatrici. In caso di ricorso a Commissari "interni" di INVITALIA, il relativo costo sarà rendicontato con le modalità di cui al successivo articolo 6 della presente Convenzione Quadro. Nel caso in cui si faccia ricorso a Commissari "esterni" alla stessa INVITALIA, tutti gli oneri relativi a detti Commissari "esterni" (per tali intendendosi quelli indicati come tali dal suddetto regolamento, nonché i Commissari di società in house diverse da INVITALIA) saranno interamente sostenuti a valere sul quadro economico dell'Intervento. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del RP e/o del progettista e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità comunque designato dal Commissario Straordinario.
- 4.6 INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione e le attività ad esse propedeutiche o correlate nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili; per le procedure di aggiudicazione utilizzerà la piattaforma telematica innovativa di cui la stessa si è dotata (di seguito, la “**Piattaforma Telematica**”), in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.

ART. 5 – Protocollo ANAC.

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le procedure di affidamento ed i contratti pubblici stipulati all’esito delle stesse, ai fini della realizzazione degli Interventi, saranno, per quanto di competenza, assoggettate ad un Protocollo di vigilanza collaborativa di cui all’articolo 213, co. 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici, che il Commissario Straordinario si impegna sin d’ora ad attivare.
- 5.2. Su iniziativa del Commissario Straordinario, o su proposta di INVITALIA da sottoporre tempestivamente al Commissario Straordinario, ulteriori strumenti a tutela della legalità potranno essere recepiti nella documentazione progettuale (ivi incluso lo schema di contratto), negli atti di gara o essere altrimenti previsti.

ART. 6 – Risorse finanziarie.

- 6.1. Resta inteso tra le Parti che tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA, saranno a carico del Commissario Straordinario, nell’ambito delle risorse trasferite alla contabilità speciale di cui alla precedente premessa n. 9, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti i singoli Interventi.
- 6.2. Del pari, sono altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell’Intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto del Commissario Straordinario, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all’ANAC dovuto ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dal Commissario Straordinario o comunque “esterni” rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l’esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’articolo 78 del Codice degli Appalti. In tal caso gli importi afferenti i suddetti oneri o costi strumentali all’aggiudicazione della gara potranno essere trasferiti ad INVITALIA per i successivi pagamenti o essere corrisposti direttamente dal Commissario Straordinario, nei termini che saranno meglio convenuti tra le Parti.
- 6.3. Fermo restando quanto precede, il PEA recherà, ai sensi del precedente articolo 3, paragrafi 3.3 e 3.4, la stima dell’importo massimo dei costi individuati dalle Parti per le attività che saranno svolte da INVITALIA riguardo al singolo Programma degli Interventi al quale il PEA è riferito. Ciò premesso, l’ammontare massimo stimato delle somme da assegnare ad INVITALIA, a titolo di rimborso, sarà calcolato sulla presunzione di un impegno massimo in termini di giornate uomo di profili professionali interni ad INVITALIA che costituiranno il Gruppo di Lavoro dedicato all’attività oggetto della presente Convenzione Quadro; tali profili saranno, per ciascun Programma degli Interventi, specificati nel corrispondente PEA.
- 6.4. Per le sole attività di verifica progettuale, di cui all’articolo 2, paragrafo 2.1, punto iii), della presente Convenzione Quadro, l’ammontare delle somme da assegnare ad INVITALIA sarà calcolato, per ciascun Intervento in misura massima pari all’80% (ottanta per cento) oltre IVA e oneri di legge dell’importo derivante dall’applicazione della tariffa ex D.M.17 giugno 2016 per il quale tale attività è richiesta mediante Atto di

Attivazione.. Anche per le attività di verifica i costi effettivamente sostenuti da INVITALIA, entro i limiti citati, saranno oggetto di rendicontazione con le modalità previste al “Disciplinare di Rendicontazione” riportato sub **Allegato 4** alla presente Convenzione Quadro.

- 6.5. I costi effettivamente sostenuti da INVITALIA, entro il limite della dotazione finanziaria assegnata mediante il singolo PEA, dovranno essere successivamente oggetto di rendicontazione periodica semestrale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettere i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 e delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento secondo le modalità previste dal “Disciplinare di Rendicontazione” riportato sub Allegato 4 alla presente Convenzione Quadro. In particolare, per i costi del personale connessi all’attuazione dell’operazione, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell’art. 67.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013; per le spese relative alle trasferte e all’acquisizione di beni e servizi ivi incluse le spese per servizi specifici e consulenze specialistiche anche di natura legale funzionali alla realizzazione degli interventi, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell’art. 67.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013. Come specificato nel “Disciplinare di Rendicontazione” saranno rimborsate a piè di lista le eventuali spese di trasporto, alloggio, vitto e spedizione sostenute dalle risorse di INVITALIA nell’esecuzione delle attività espletate e tali spese dovranno essere adeguatamente documentate da INVITALIA stessa e approvate dal Commissario Straordinario. Per la quantificazione dei costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile, ai sensi dell’art. 68.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera h,) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, citata in premessa, i corrispettivi individuati dai singoli PEA sono riconosciuti a titolo di integrale ristoro dei costi sostenuti per le attività di cui al PEA medesimo, coprendo tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le suddette attività;
- 6.6. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, i pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di fattura da parte di Invitalia, previo esame ed approvazione entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Commissario Straordinario delle rendicontazioni sui costi e sulle attività di cui al presente articolo, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA. Il Commissario Straordinario procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura da parte di Invitalia
- 6.7. La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è demandata al “Disciplinare di Rendicontazione” riportato sub **Allegato 4** alla presente Convenzione Quadro.
- 6.8. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un’ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui all’articolo al comma 2 e 5 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici, non troveranno applicazione nei confronti della INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le attività oggetto della presente Convenzione Quadro, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione Quadro.

ART. 8 – Definizione delle controversie.

Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa alla presente Convenzione Quadro sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 9 – Durata, efficacia e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.

- 9.1 La presente Convenzione Quadro ha durata sino alla scadenza del mandato Commissario Straordinario stabilita dall'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2020 nel 10 maggio 2023, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti.
- 9.2 Il Commissario Straordinario può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione Quadro, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per il Commissario Straordinario medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all'uopo trasmessa dal Commissario Straordinario, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione Quadro da parte del Commissario Straordinario non avrà comunque effetto sull'Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte del Commissario Straordinario stesso.
- 9.3 Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione Quadro può essere risolta anticipatamente.
- 9.4 Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal singolo Atto di Attivazione trasmesso dal Commissario Straordinario nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti consegnati ad INVITALIA, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 2 alla presente Convenzione Quadro.
- 9.5 Eventuali modifiche alla presente Convenzione Quadro potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 10 – Comunicazioni tra il Commissario Straordinario e INVITALIA.

- 10.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione Quadro:
- il Referente per il Commissario Straordinario è il medesimo Commissario Straordinario, Prof. Maurizio Giugni
PEC:
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
E-mail: commissario@commissariounicodepurazione.it
Tel.: 06/42082264
 - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile Investimenti Pubblici Avv. Giovanni Portaluri
E-mail: gportaluri@invitalia.it;
PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it;
Fax +39 06 42160507

(di seguito, il **Referente di INVITALIA**).

L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione Quadro.

- 10.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e il Commissario Straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dalla presente Convenzione Quadro, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra INVITALIA e il Commissario Straordinario.
- 10.3 L'Atto di Attivazione e il disciplinare di cui lo stesso è corredato, nonché la comunicazione di accettazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.4, della presente Convenzione Quadro saranno sottoscritti con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.), rispettivamente, dal Commissario Straordinario e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione Quadro medesima.
- 10.4 Le Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 11 – La tutela dei dati personali.

- 11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare;
 - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
 - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
 - utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
 - utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
- 11.2 Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

- 11.3 La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
- 11.4 Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
- 11.5 I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
- 11.6 I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.

ART. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.

- 12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni statali e il Codice Etico di INVITALIA.
- 12.2 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Quadro, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 13 – Riservatezza.

- 13.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione Quadro sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione Quadro, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 13.2 Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente paragrafo 13.1 del presente

articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

La presente Convenzione Quadro è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATI

- **Allegato 1:** “Piano Esecutivo delle Azioni 1”
- **Allegato 2:** “*Format* di Atto di Attivazione”
- **Allegato 3:** “Dichiarazioni di Impegno”
- **Allegato 4:** “Disciplinare di Rendicontazione”

COMMISSARIO STRAORDINARIO
UNICO

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo
Sviluppo d'impresa S.p.A.

Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181

Amministratore Delegato

(Dr. Domenico Arcuri)

(PROF. MAURIZIO GIUGNI)

[da firmare digitalmente]